

In questa sezione pubblichiamo informazioni che chiariscono le regole previste per la composizione e l'effettivo funzionamento dei maggiori fondi speciali gestiti dall'Istituto.

Questo vuole essere un primo passo di una operazione di trasparenza dell'Inps, così come annunciato dal Presidente Boeri nel suo discorso di insediamento. La sesta scheda pubblicata è relativa al Fondo di previdenza per personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Nel corso delle prossime settimane prenderemo in esame altri fondi con la pubblicazione delle relative schede.

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO


Dal 1° gennaio 1996, il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è stato soppresso e gli iscritti e pensionati sono stati trasferiti, con evidenza contabile separata, al fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). I dipendenti dei pubblici servizi di trasporto assunti dopo la soppressione del Fondo vengono iscritti al FPLD, ma, a differenza di quanto avviene per gli altri fondi soppressi e confluiti nel FPLD (Inpdai, Elettrici e Telefonici), da un punto di vista contabile risultano sempre iscritti al soppresso fondo. Ad oggi, gli iscritti sono circa 104mila e si prevede aumentino per i prossimi 20-25 anni.

LA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

All'atto della soppressione il fondo era già in disavanzo di circa 500 milioni e aveva un debito di circa un miliardo. Negli anni successivi ha accumulato un debito complessivo di quasi 20 miliardi con disavanzi negli ultimi 15 anni dell'ordine di 1 miliardo all'anno. Dal momento che gli assunti dopo la soppressione vengono contabilmente iscritti al Fondo stesso, nel caso di questo fondo non si può addebitare il peggioramento dei conti alla "chiusura" a nuove iscrizioni dal 1.1.1996.

Andamento economico-patrimoniale TRASPORTI

(dati in milioni di euro)



LE PRINCIPALI PECULIARITA' DEL FONDO TRASPORTI

- Per il personale viaggiante è prevista un'età pensionabile di 55 anni se donna e 60 anni se uomo. Si tratta di un'età inferiore rispetto a quella prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti. Questa asimmetria è stata solo attenuata, da gennaio 2014, con apposito regolamento di armonizzazione emanato in attuazione della legge Monti Fornero. Infatti, adesso, l'età pensionabile "di favore" per il personale viaggiante non è più di 55 o 60 anni, ma è ridotta di cinque anni rispetto a quella vigente nel regime generale obbligatorio.

- Le disposizioni in materia vigenti prima del regolamento di armonizzazione continuano ad essere applicate per:
 - i lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del suddetto regolamento;
 - gli autisti di autobus e conducenti di tram che all'età di 60 anni sono stati riconosciuti inidonei al rinnovo del titolo abilitante.
- Il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate al 31/12/1992 viene determinata con riferimento alle retribuzioni pensionabili dei 12 mesi precedenti la cessazione dal servizio. L'aliquota di rendimento (il coefficiente col quale nel sistema retributivo vengono valorizzati gli anni di contribuzione al fine del calcolo della pensione) è del 2,50%, più alta rispetto a quella prevista per il fondo pensione lavoratori dipendenti (2%).
- Per la determinazione delle quote riferite ad anzianità contributive maturate prima della soppressione del fondo, la retribuzione utilizzata per il calcolo della pensione è quella *teorica*, che include solo le voci non fisse e continuative della retribuzione, mentre la regola generale del FPLD è di includere nella base di calcolo anche alcuni elementi variabili della retribuzione (ad esempio straordinari e premi di produzione).
- Se nei dodici mesi precedenti l'esonero l'iscritto è stato assente senza paga o con paga ridotta, la retribuzione utilizzata per il calcolo della pensione è quella percepita per lo stesso periodo da un iscritto di pari qualifica e anzianità in servizio presso la stessa azienda del pensionando. Tale beneficio non è previsto per la generalità dei lavoratori iscritti al FPLD.
- È prevista la possibilità di scegliere il trattamento maggiormente vantaggioso tra quello calcolato secondo le norme del fondo e secondo le regole del FPLD.

PENSIONE DI INVALIDITA' SPECIFICA

Gli iscritti al Fondo possono essere collocati in pensione per invalidità se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di appartenenza, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti. Questo tipo di pensione è previsto solo per alcune particolari tipologie di lavori, prevalentemente lavori considerati usuranti.

CALCOLO DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è determinato dalla somma di più quote:

- una quota corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive maturate nel fondo prima del 1° gennaio 1996;
- una quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive maturate presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è liquidata secondo il sistema retributivo. Dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate dopo tale data è calcolata secondo il sistema contributivo.

Per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota.

Per gli iscritti al Fondo dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data si applica il sistema di calcolo contributivo.


L'importo complessivo della pensione da liquidarsi in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole tra i seguenti due importi:

- 90 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo anteriormente al 1° gennaio 1996;
- 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.


PENSIONI FONDO AUTOFERROTRANVIERI EFFETTIVAMENTE EROGATE E RICACOLATE CON METODO CONTRIBUTIVO

I risultati dell'ipotesi di ricalcolo contributivo adottata sono graficamente sintetizzati nella figura sottostante.

Il grafico qui sotto documenta come le pensioni del Fondo con decorrenza successiva al 1999 si rapportano con le prestazioni che sarebbero state erogate applicando il metodo contributivo. Il 78% dei trattamenti in essere risulta più elevato del 10-40% rispetto al contributivo, solo il 4% delle pensioni del Fondo risulterebbero più generose con il ricalcolo contributivo.







L'effetto della variabile età alla decorrenza è evidenziato nel grafico sottostante che riporta gli importi lordi medi mensili al gennaio 2015 per le pensioni con decorrenza successiva al 1999.



Ad esempio, un funzionario, andato in pensione a 61 anni nel 2013 titolare di una pensione lorda mensile a gennaio 2015 di 3700 euro, percepisce una prestazione di 880 euro più alta di quella che avrebbe ottenuto con il ricalcolo contributivo.

Ex FONDO TRASPORTI

Analisi degli importi mensili delle pensioni al 1.1.2015 per età ed anno di decorrenza



NOTA METODOLOGICA SUL RICALCOLO CONTRIBUTIVO

Quelli sopra presentati sono i risultati di uno studio che si propone di verificare gli effetti di un ricalcolo contributivo applicato alle pensioni vigenti al 1.1.2015 del soppresso Fondo Trasporti, dal 1° gennaio 1996 evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il calcolo contributivo comporta la disponibilità delle informazioni relative a tutta la storia contributiva del lavoratore che nel caso di pensioni con decorrenza lontana nel tempo risulta assai difficoltosa.

L'analisi è stata condotta sulle singole posizioni assicurative procedendo alla ricostruzione della storia contributiva dell'assicurato sulla base di tutte le informazioni disponibili negli archivi dell'INPS.

Sono state prese in considerazione tutte le pensioni di vecchiaia ed anzianità con decorrenza compresa fra il 2000 e il 2014 (circa 15 mila pensioni) che rappresentano più di un quarto di tutte le pensioni dirette vigenti.

Tale scelta è giustificata dal fatto che il grado di completezza delle informazioni relative alle storie retributive degli iscritti al Fondo, diminuisce per le pensioni con decorrenza più lontana nel tempo.

Per ciascun pensionato sono state raccolte le informazioni anagrafiche e contributive relative a tutta la storia lavorativa del soggetto facendo riferimento all'archivio degli estratti conto assicurativi (Sistema UNEX).

Procedendo a ritroso nel tempo dal momento del pensionamento sono stati colmati i vuoti delle informazioni retributive attribuendo a ciascun periodo da integrare, la retribuzione più vicina disponibile parametrata all'anzianità contributiva presente in ogni anno solare, riproporzionata sulla base della variazione del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo (media quinquennale del PIL nominale) tra gli anni interessati.

Una volta ricostruita la storia retributiva del soggetto è stata calcolata la contribuzione versata nel teorico conto assicurativo moltiplicando l'aliquota contributiva previdenziale vigente anno per anno, per la retribuzione imponibile dell'anno considerato.

Le somme delle contribuzioni capitalizzate mediante i coefficienti di rivalutazione (media quinquennale del PIL nominale) costituiscono il montante contributivo.

Le aliquote contributive utilizzate sono quelle in vigore nel Fondo Trasporti come riportato nella circolare INPS n.181 del 2001 così come pure i coefficienti di rivalutazione del montante contributivo a partire dal 1946.

Il montante così determinato fino all'anno e al mese di decorrenza è stato moltiplicato per il coefficiente di trasformazione in rendita relativo alla età dell'assicurato alla decorrenza della pensione.

Per le pensioni con decorrenza ante 2010 sono stati utilizzati i coefficienti di trasformazione contenuti nella Legge n.335/1995, per le decorrenze successive quelle tempo per tempo vigenti (L.247/2007 e Decreto 15 maggio 2012 del Ministero del Lavoro).

In relazione al fatto che i coefficienti di trasformazione sono pubblicati a partire dall'età di 57 anni, per tutti pensionati con età alla decorrenza inferiore a tale limite è stato utilizzato il coefficiente di trasformazione dell'età 57 con un effetto migliorativo dell'importo ricalcolato in forma contributiva essendo questi coefficienti crescenti al crescere dell'età.

Moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione e dividendo per tredici si ottiene la pensione contributiva mensile lorda che va confrontata con l'importo della pensione alla decorrenza rilevata negli archivi dell'Istituto.

Per le analisi riferite all'anno 2015 l'importo della pensione contributiva è stato rivalutato applicando alla pensione contributiva determinata come sopra, la stessa percentuale di variazione calcolata tra l'importo retributivo lordo in pagamento al 1.1.2015 e quello alla decorrenza.